



PROVVEDIMENTO N.27/2019 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

L'art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 17.04.2017, n. 56 (*"Codice dei Contatti Pubblici"*) stabilisce al comma 1 che: *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"*; in particolare tale norma:

- a) al comma 3, in merito alla programmazione dei lavori, stabilisce che: *"Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5"*;
- b) al comma 6, per quanto attiene alla programmazione biennale delle forniture di beni e servizi, prevede che: *"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*

- c) al comma 7 stabilisce che: *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4”* ;
- d) al comma 8 rinvia a specifico Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la definizione:
- 1) delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - 2) dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - 3) per i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - 4) per gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli *standard* degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - 5) nonché per le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Richiamato il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n. 14 *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”*

Quanto sopra premesso, valutato di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il biennio 2019-2020 in tema di forniture di beni e servizi della Società e per il triennio 2019-2021 per i Lavori della Società, in ottemperanza alle disposizioni di legge sopra richiamate, gli uffici competenti della Società hanno elaborato una programmazione dell'attività contrattuale, sulla base dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture manifestati dalle singole Aree aziendali e raccolti dal competente Ufficio Approvvigionamenti, ed in particolare:

(a) un programma biennale delle forniture di beni e servizi per il biennio 2020-2021, depositato agli atti della società;

Non risultano invece programmate opere (lavori) di importo pari o superiore a 100.000,00 euro per il triennio 2020-2022. La società non ha provveduto quindi a redigere il relativo programma triennale ed elenco annuale delle opere;

Si evidenzia che, nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati dall'Amministrazione Comunale di Brescia, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti nella programmazione assunta con il presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni, debitamente motivati.

All'atto di indizione delle singole procedure contrattuali saranno puntualmente determinate le effettive coperture finanziarie e gli elementi essenziali di ogni contratto previsti nella programmazione oggetto del presente provvedimento.

Si informa, altresì, che tale programmazione è in linea con le previsioni contenute nel *budget* 2020-2021.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- (i) di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: il Programma Biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi della Società, di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00, e il relativo elenco annuale 2020, depositati agli atti della società, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- (ii) Di dare atto che non essendo programmati lavori di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 100.000,00, il Programma Triennale 2020-2022 dei lavori ed il relativo Piano Annuale 2020, non sono stati redatti;
- (iii) di rinviare all'indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione, da parte degli uffici competenti, delle effettive coperture finanziarie e degli elementi essenziali dei contratti oggetto delle programmazioni di cui al presente provvedimento;
- (iv) di prendere atto ed approvare che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati dall'Amministrazione Comunale di Brescia, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti nella programmazione assunta con il presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni, debitamente motivati;
- (v) di disporre la pubblicazione dei documenti di cui al precedente punto (i) sul profilo committente della Società nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Brescia, 30 dicembre 2019

